

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1209 del 11/06/2026

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ing. Giancarlo Bizzarri, nominato con D.P.G.R. n. 16 del 28 febbraio 2026, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Roma Fiorenzo sostituto
Direttore sanitario	- De Marco Maria Caterina
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Sforzin Simona

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI "INFORTUNI" E "AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO)" PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER 36 MESI. INDIZIONE, APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, NOMINA DEL RUP E INDIVIDUAZIONE DEL SEGGIO DI GARA.

OGGETTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI "INFORTUNI" E "AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO)" PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER 36 MESI. INDIZIONE, APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, NOMINA DEL RUP E INDIVIDUAZIONE DEL SEGGIO DI GARA.

Il Dirigente proponente, dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con deliberazione del Direttore generale 30 marzo 2026, n. 674 (Programma triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per gli anni 2026-2028 ai sensi dell'art. 37 e dell'allegato 1.5 del d.lgs. 36/2023), l'Azienda ha approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi aziendali che include l'acquisto dei servizi assicurativi "Infortuni" e "Kasko" per il periodo di 66 mesi, comprensivo della durata base di 36 mesi e delle due opzioni temporali previste (CUI: S03084880263202600019);

con nota del Direttore generale 10 aprile 2026, n. prot. 70235 (Invio documentazione per l'acquisizione di servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 200.000,00, ex DGRV n. 1953 del 23/12/2019. Richiesta di autorizzazione in merito all'affidamento dei "Servizi assicurativi relativamente alla copertura assicurativa Infortuni e ARD [Kasko] per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana"), l'Azienda ha chiesto al Direttore dell'Area sanità e sociale della Regione del Veneto autorizzazione a indire una gara aziendale per l'affidamento di entrambi i servizi assicurativi, trasmettendo a tal fine i documenti di gara; documenti che, nella determinazione delle basi d'asta e nella stesura dei capitolati speciali, sono stati predisposti con il supporto di consulente esperto in materia assicurativa;

in attesa dell'autorizzazione regionale e, quindi, dell'avvio e della definizione della procedura per il ricollocamento dei suddetti rischi, con deliberazione del Direttore generale 19 maggio 2026, n. 993 (Coperture assicurative dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana: infortuni del personale e altri soggetti [Infortuni] – contro i danni accidentali ai veicoli [Kasko]. Proroga semestrale), l'Azienda ha prorogato per 6 mesi (dalle ore 00:00 del 1° giugno 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2026), alle medesime condizioni normative ed economiche dei contratti in essere (attivi dalle ore 24:00 del 31 maggio 2021), le seguenti coperture assicurative in scadenza (alle ore 24:00 del 31 maggio 2026):

- il servizio di copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti (Infortuni), con la società Belluscio Sas di Belluscio A. & A. Agenzia 53524 'Castello' per Unipolsai Assicurazioni Spa;
- il servizio di copertura assicurativa contro danni accidentali ai veicoli (Kasko), con la società Balcia Insurance Se;

quanto sopra tenuto conto che nella documentazione originaria di gara era espressamente prevista l'opzione di proroga tecnica per il periodo di 180 giorni dalla scadenza dei contratti in essere;

Con nota prot. ULSS n. 112640/26 la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole allo svolgimento della gara aziendale con indicazioni di alcuni suggerimenti, rispetto ai quali, sentito altresì il consulente individuato a supporto, si ritiene di evidenziare che:

1. in ordine alla clausola di risoluzione anticipata per aggiudicazione di gara regionale, la stessa era già inserita nei capitolati, consentendo il recesso alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 giorni – contemperando in modo equilibrato il vincolo alle procedure centralizzate regionali;
2. in ordine alla forma delle comunicazioni esclusivamente via PEC di non tradurla nel capitolato tecnico in applicazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e semplificazione dell'azione amministrativa (art. 1, Legge n. 241/1990). Si ritiene infatti corretto circoscrivere l'obbligo tassativo del mezzo PEC ai soli atti a valenza formale, negoziale o dispositiva (quali diffide, contestazioni o modifiche contrattuali). Per contro, l'estensione dell'utilizzo della PEC alla corrispondenza ordinaria, istruttoria e gestionale corrente (es. flussi documentali e liquidativi dello stato dei sinistri) risulterebbe contraria ai criteri di efficienza e tempestività operativa, appesantendo inutilmente le attività quotidiane della struttura aziendale e dei periti della Compagnia senza apportare alcun elemento di certezza giuridica integrativa;
3. in ordine al ricalcolo della penale per ritardata comunicazione sullo stato dei sinistri di non tradurla nel capitolato tecnico tenuto conto che l'istituto della clausola penale (art. 1382 c.c.) risponde a una funzione di predeterminazione forfettaria del danno da inadempimento, dovendo tuttavia rispettare il principio di equità e proporzionalità rispetto all'interesse protetto, come presidiato dall'art. 1384 c.c. L'innalzamento della sanzione giornaliera a fronte di un ritardo di natura puramente informativa – e in assenza di uno storico aziendale che evidenzii criticità in tal senso – assumerebbe una connotazione impropriamente punitiva. Tale previsione, in un mercato già caratterizzato da elevata selettività, si potrebbe porre in contrasto con il principio del favor participationis;

in relazione alla gara in oggetto, l'importo complessivo per 36 mesi indicato a base d'asta ammonta a 1.290.000,00 euro (imposte e oneri di legge compresi) e, come da art. 58 d.lgs. 365/2023, è suddiviso in due lotti:

- lotto 1 (Copertura assicurativa infortuni), del valore di 660.000,00 euro pari a 220.000,00 euro annui (imposte e oneri di legge compresi);
- lotto 2 (Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli [Kasko]), del valore di 630.000,00 euro pari a 210.000,00 euro annui (imposte e oneri di legge compresi);

per la natura delle prestazioni oggetto del contratto e secondo le disposizioni del d.lgs. 36/2023 (in particolare l'art. 108, comma 3), l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. Nel rispetto degli A.C.N. e dei C.C.N.L. di categoria vigenti, infatti, le prestazioni assicurative richieste sono state definite in modo chiaro e dettagliato nei capitolati prestazionali; inoltre, le specifiche tecniche e qualitative sono state predeterminate in maniera esaustiva, non lasciando spazio a variazioni che potrebbero giustificare un criterio basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa;

analizzate le attività di cui consistono i due servizi assicurativi e i luoghi in cui essi vengono svolti, il competente Servizio di prevenzione e protezione (SPP) aziendale ha valutato che tali attività non comportano in generale rischi di interferenza che richiedano il DUVRI e, di conseguenza, ha predisposto la specifica procedura alternativa (Procedura 630/23), come risulta da apposita nota prot. n. 107209 del 01/06/2026;

l'Azienda ha approvato l'accordo (Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i. tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia per l'utilizzo triennale della piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.a e per l'espletamento di attività comuni tra i rispettivi Soggetti Aggregatori regionali), in forma di convenzione, tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, nello specifico con la società strumentale ARCA Spa, per l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sistema di intermediazione telematica (SINTEL). Pertanto, l'Azienda si avvale di questo strumento di negoziazione telematica per lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi in ambito sanitario;

i documenti di gara sono conformi allo Schema di disciplinare di gara ANAC in vigore dal 30 maggio 2026 (Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/01/2026. Procedura aperta per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026). Difatti, tali documenti sono stati adeguati alle specifiche prescrizioni della gara telematica, alle peculiarità organizzative dell'Azienda e alle prescrizioni regionali, nonché alla specifica tipologia di gara che prevede l'affidamento al prezzo più basso. Ciò, tenuto conto che l'Autorità ha strutturato tale Bando tipo come standard per i contratti sopra soglia e che nella nota illustrativa del Bando in parola l'ANAC stessa prevede che «nel caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, potrà opportunamente adattare il modello proposto dall'Autorità, senza necessità di motivare le ragioni delle deroghe alle clausole ivi contenute»;

rispetto ai servizi oggetto di gara è stato verificato che non sussistono:

- né valori di riferimento OPRVE;
- né prezzi di riferimento fissati da ANAC;
- né convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
- né convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale;

e che tali servizi non rientrano nelle categorie elencate nel d.p.c.m. 11 luglio 2018 (Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89);

la procedura di gara telematica verrà, dunque, svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL;

il Garante della Privacy ha chiarito che la compagnia assicurativa non può essere nominata responsabile del trattamento dell'ente pubblico (art. 28 GDPR), e che la stessa agisce come titolare autonomo perché – soprattutto nella gestione e nella liquidazione dei sinistri – determina in modo indipendente finalità e mezzi;

questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare o annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che gli operatori economici partecipanti/offerenti possano avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute, nelle seguenti evenienze:

- qualora nel corso della presente procedura di gara venga attivata, relativamente ai servizi in questione, una convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa;
- per mutate esigenze, anche organizzative, della stazione appaltante.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di indire gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., da affidarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 108 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante la piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza della Regione del Veneto, per l'affidamento dei servizi assicurativi "Infortuni" e "ARD (Kasko)" dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per la durata di 36 mesi (dalle ore 24:00 del 30 novembre 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2029), con opzioni di ripetizione di 24 mesi e di proroga di 6 mesi, per una spesa complessiva a base d'asta – per 36 mesi – pari a 1.290.000,00 euro (imposte e oneri di legge compresi), così suddivisa per lotti di gara:
 - lotto 1 (Copertura assicurativa infortuni), del valore di 660.000,00 euro pari a 220.000,00 euro annui (imposte e oneri di legge compresi);
 - lotto 2 (Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli [ARD-Kasko]), del valore di 630.000,00 euro pari a 210.000,00 euro annui (imposte e oneri di legge compresi);
- di approvare la documentazione di gara di seguito elencata e parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti:
 - il "Disciplinare di gara" e relativi allegati (**Allegato 1**);
 - il "Capitolato speciale descrittivo prestazionale assicurazione infortuni categorie diverse" (**Allegato 2A**);
 - il "Capitolato speciale descrittivo prestazionale assicurazione auto rischi diversi" (**Allegato 2B**);
- di incaricare la UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica alla pubblicazione del Bando di gara, ai sensi delle delibere ANAC 20 giugno 2023, n. 263 e 13 dicembre 2023, n. 582: i) sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (g.u.u.e.); ii) a livello nazionale, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso il Modulo interoperabilità appalti pubblici (MIAP) di SINTEL;
- di incaricare la suddetta UOC a pubblicare il Bando e la documentazione di gara anche sulla piattaforma SINTEL e sul profilo dell'Azienda;
- di prevedere il seguente quadro economico dell'appalto:

Servizi assicurativi ("Infortuni" e "ARD-Kasko")	Durata (mesi)	Premio lordo (imposte e oneri incl.)
Servizi a base di gara (base d'asta)	36	1.290.000,00 €
Eventuale ripetizione contrattuale (art. 120, comma 1 lett. a] del d.lgs. 36/2023)	24	860.000,00 €
Eventuale prosecuzione contrattuale (proroga ex art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023)	6	215.000,00 €
TOTALE	66	2.365.000,00 €

- di delegare il direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, dott.ssa Patrizia Favero, all'adozione degli atti conseguenti la presente delibera;

- di nominare, quale Responsabile unico del progetto (RUP), la dott.ssa Patrizia Favero, direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, in possesso dei requisiti necessari;
- di rinviare la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) all'atto dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura;
- di individuare il seggio di gara deputato allo svolgimento delle attività descritte nel Disciplinare, composto dal direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica o suo sostituto e da due funzionari in servizio presso la medesima UOC;
- di disporre che l'importo relativo alle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, pari a 5.455,00 euro, è stato calcolato sul valore stimato dell'appalto, per 36 mesi, secondo le modalità e nella misura previste dal Regolamento approvato con delibera del Direttore generale 9 maggio 2025, n. 1034, a norma dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto assicurativo, la compagnia affidataria opera quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in quanto determina in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento connessi alle attività di assunzione del rischio e gestione dei sinistri;
- che questa Amministrazione si riservi la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che gli operatori economici partecipanti/offerenti possano avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nei casi di seguito riportati:
 - qualora nel corso della presente procedura di gara venga attivata, relativamente ai servizi di cui trattasi, una convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa;
 - per mutate esigenze, anche organizzative, della stazione appaltante.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di indire gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., da affidare secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 108 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante la piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza della Regione del Veneto, per l'affidamento dei servizi assicurativi "Infortuni" e "ARD-Kasko" dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per la durata di 36 mesi (dalle ore 24:00 del 30 novembre 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2029), con opzioni di ripetizione di 24 mesi e di proroga di 6 mesi, per una spesa complessiva a base d'asta – per 36 mesi – pari a 1.290.000,00 euro imposte e oneri di legge compresi e come di seguito suddivisa per lotti di gara:
- lotto 1 (Copertura assicurativa infortuni), del valore di 660.000,00 euro pari a 220.000,00 euro annui (imposte e oneri di legge compresi);
 - lotto 2 (Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli [Kasko]), del valore di 630.000,00 euro pari a 210.000,00 euro annui (imposte e oneri di legge compresi);
- 2) di approvare la documentazione di gara, di seguito elencata e parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti:
- il "Disciplinare di gara" e relativi allegati (**Allegato 1**);
 - il "Capitolato speciale descrittivo prestazionale assicurazione infortuni categorie diverse" (**Allegato 2A**);
 - il "Capitolato speciale descrittivo prestazionale assicurazione auto rischi diversi" (**Allegato 2B**);
- 3) di prevedere il seguente quadro economico dell'appalto:

Servizi assicurativi ("Infortuni" e "ARD-Kasko")	Durata (mesi)	Premio lordo (imposte e oneri incl.)
Servizi a base di gara (base d'asta)	36	1.290.000,00 €
Eventuale ripetizione contrattuale (art. 120, comma 1 lett. a] del d.lgs. 36/2023)	24	860.000,00 €
Eventuale prosecuzione contrattuale (proroga ex art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023)	6	215.000,00 €
TOTALE	66	2.365.000,00 €

- 4) di incaricare la UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica alla pubblicazione del Bando di gara, ai sensi delle delibere ANAC 20 giugno 2023, n. 263 e 13 dicembre 2023, n. 582: i) sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (g.u.u.e.); ii) a livello nazionale, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso il Modulo interoperabilità appalti pubblici (MIAP) di SINTEL;
- 5) di incaricare la suddetta UOC a pubblicare il Bando e la documentazione di gara anche sulla piattaforma SINTEL e sul profilo dell'Azienda;
- 6) di delegare il direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, dott.ssa Patrizia Favero, all'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione;

- 7) di nominare, quale Responsabile unico del progetto (RUP), la dott.ssa Patrizia Favero, direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, in possesso dei requisiti necessari;
- 8) di rinviare la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) all'atto dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura;
- 9) di individuare il seggio di gara deputato allo svolgimento delle attività descritte nel Disciplinare, composto dal direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica o suo sostituto e da due funzionari in servizio presso la medesima UOC;
- 10) di prevedere, relativamente alle annualità sotto indicate, l'importo complessivo di **1.290.000,00 euro** imposte e oneri di legge compresi, ai seguenti conti di contabilità generale dei rispettivi Bilanci di esercizio, così suddiviso:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione conto	Importo	N. autorizzazione	C.O.
2026	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	35.833,33 €	26-U03250	T009
2027	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	430.000,00 €		T009
2028	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	430.000,00 €		T009
2029	SAN	EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	394.166,67 €		T009

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore, sul rispettivo conto del Bilancio economico preventivo degli anni di riferimento;

- 11) di disporre che l'importo relativo alle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, pari a 5.455,00 euro, è stato calcolato sul valore stimato dell'appalto per il periodo di 36 mesi, secondo le modalità e nella misura previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Direttore generale 9 maggio 2025, n. 1034, a norma dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 12) di aver accertato che per i servizi di cui trattasi non sussistono:
- né valori di riferimento OPRVE;
 - né prezzi di riferimento fissati da ANAC;
 - né convenzioni attive stipulate da Consip Spa;
 - né convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale;
- e che gli stessi, inoltre, non rientrano nelle categorie elencate nel d.p.c.m. 11 luglio 2018;
- 13) di dare atto che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto assicurativo, la compagnia affidataria opera quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in quanto determina in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento connessi alle attività di assunzione del rischio e gestione dei sinistri;
- 14) di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che gli operatori economici partecipanti/offertenti possano avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nei casi di seguito riportati:
- qualora nel corso della presente procedura di gara venga attivata, relativamente ai servizi di cui trattasi, una convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa;

- per mutate esigenze, anche organizzative, della stazione appaltante;
- 15) di disporre che la procedura venga espletata mediante procedura telematica, svolta sulla piattaforma SINTEL, strumento telematico di negoziazione messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
 - 16) di autorizzare sin d'ora l'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, qualora la suddetta gara non desse esito favorevole, anche per singolo lotto, ad esperire procedura negoziata per l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi;
 - 17) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Roma Fiorenzo sostituto
Il Direttore sanitario	De Marco Maria Caterina
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Sforzin Simona

**Il Direttore generale
Bizzarri Giancarlo**



Disciplinare di gara

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DEL SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 DURATA.....	9
3.2 REVISIONE PREZZI.....	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
4.1 PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, IMPRESE IN COASSICURAZIONE.....	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14. "CONTENUTO BUSTA "1" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – STEP 1.....	25
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	27
14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	27
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
14.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA" – STEP 2.....	32
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	34
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
19. APERTURA DELLA BUSTA 2 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	35
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	37
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	39
24. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	39

25. ACCESSO AGLI ATTI.....	41
26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	42
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 000 del 00/00/2026 questa Amministrazione ha deliberato di indire la procedura aperta per **l’affidamento di servizi assicurativi relativamente alla copertura assicurativa infortuni e ARD (KASKO) per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.**

La presente procedura è interamente svolta tramite PAD accessibile all’indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, in due lotti, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., poiché trattasi di servizi che presentano condizioni definite dal mercato di riferimento e le prestazioni assicurative richieste sono state definite in modo chiaro e dettagliato e le specifiche tecniche e qualitative sono state predeterminate in maniera esaustiva, non lasciando spazio a variazioni che potrebbero giustificare un criterio basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, commi 4 e 5, dell’Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (d’ora in poi anche “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio è la Provincia di Treviso codice NUTS ITH34.

Lotto 1: CIG 00000000000

Lotto 2: CIG 00000000001

ID SINTEL XXXXX

CUI xxxxxxxxx

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Patrizia Favero – Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L’utilizzo della PAD comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto

legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

In caso di mancato funzionamento della PAD o mal funzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante www.aulss2.veneto.it/trasparenza/bandi, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la PAD, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla PAD e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, reperibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di Operatore Economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate direttamente al gestore della PAD.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara (c.d. “e-FORM”);
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale d'appalto relativamente alla copertura assicurativa infortuni e ARD(KASKO);
- d) e) Schema di domanda di partecipazione;
- f) Documento di gara unico europeo (c.d. “e-DGUE Request”). L'Operatore Economico dovrà compilare nella Piattaforma Sintel il documento “e-DGUE Response”;
- g) Schema di offerta economica;
- h) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel” reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>
- i) m) Protocollo di legalità firmato sottoscritto in data 09/10/2025 consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/protocolli-e-patti-di-integrita-in-regione-del-veneto>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.aulss2.veneto.it/trasparenza/bandi> e sulla PAD di proprietà dell'Azienda Regionale per

l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominata "Sintel" al seguente link: www.ariaspa.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 12 (dodici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, attraverso la sezione della PAD "Comunicazioni della procedura". Farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: "Richiesta chiarimenti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione "Documenti di gara" e sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.aulss2.veneto.it/trasparenza/bandi>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni effettuate tramite la PAD avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento della presene procedura ha ad oggetto i servizi assicurativi relativamente alla copertura assicurativa infortuni e ARD(KASKO) per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, ed è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CIG	Importo premio lordo per il periodo di 36 mesi	CPV
LOT-001	Lotto 1 – Copertura assicurativa infortuni	XXXXXX	€ 660.000,00=	66512100-3
LOT-002	Lotto 2 – Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli – KASKO	XXXXXX	€ 630.000,00=	66514110-0

I lotti sono stati individuati avendo riguardo alla tipologia di polizza.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è descritto nel rispettivo capitolato tecnico/schema di polizza.

E' ammessa la partecipazione a uno o a entrambi i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno o entrambi i lotti.

L'importo è finanziato con mezzi propri di bilancio.

I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare ed ai capitolati speciali.

Per entrambi i lotti, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto, data la natura dei servizi oggetto di appalto, non sussistono rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008.

L'importo a base di gara per ciascun lotto comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato in una percentuale pari al 2,6% della base d'asta. Tale stima, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tiene conto della disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente di cui al CCNL ANIA 2022-2024, applicabile al presente appalto ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente – ANIA (codice CNEL: J121).

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Gli importi a base d'asta riportati nella tabella sopra citata derivano da:

- per il lotto 1 da una analisi su base attuariale e comparativa;
- per il lotto 2 dell'esame delle sinistrosità storica, valutata la frequenza degli eventi e la severità (costo medio per sinistro).

Inoltre, sono stati analizzati i tassi di premio attualmente praticati dal mercato assicurativo per il comparto. In particolare, tale analisi ha tenuto conto dei tassi di mercato attuali, caratterizzati da una fase di "hard market" (irrigidimento delle condizioni) per le esposizioni di rischio delle Aziende Sanitarie e del benchmark rispetto a strutture sanitarie di dimensioni e bacino d'utenza analoghi.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 30/11/2026 a scadenza alle ore 24:00 del 30/11/2029.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT prendendo come riferimento il seguente indice "Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per il settore dei servizi – comparto Assicurazioni"

La stazione appaltante monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Rinnovo del contratto

Il contratto può essere rinnovato, ai sensi dell'art. 120, comma 1 - lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per una durata pari a 24 mesi, per un importo presunto di € 860.000,00=, (inteso come premio lordo). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga del contratto

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto e per una durata massima pari a 6 mesi (180 giorni) dalla data di scadenza del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari ad un importo presunto di Euro € 215.000,00 = (inteso come premio lordo). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad Euro € 2.365.000,00 =, (inteso come premio lordo ed al netto degli incentivi per funzioni tecniche), come risulta dal sotto riportato quadro economico dell'appalto:

DESCRIZIONE	DURATA IN MESI	IMPORTO (INTESO COME PREMIO LORDO) PER L'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO
Importo del servizio a base di gara (base d'asta)	36	€ 1.290.000,00
Importo dell'eventuale rinnovo del servizio [art. 120, comma 1 - lett. a), del Codice]	24	€ 860.000,00
Importo dell'eventuale prosecuzione contrattuale [proroga art. 120, comma 11, del Codice]	6	€ 215.000,00
Valore globale dell'appalto		€ 2.365.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un Consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione alla gara nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile. La volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta e non sarà possibile modificare la composizione del RTI in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. In deroga a quanto disposto dall'art. 1911 c.c., la responsabilità delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione è in forma solidale (vedi determinazione AVCP n. 2 del 13/03/2013).

Le Compagnie di assicurazione possono presentare offerta tramite la propria Direzione Generale. In alternativa è consentita la partecipazione da parte di una Rappresentanza Generale oppure di una Gerenza oppure di una Agenzia a ciò autorizzata dalla propria Direzione Generale. **Non è pertanto consentita la partecipazione di più Rappresentanze generali o più gerenze o più agenzie appartenenti alla medesima Compagnia di assicurazione.**

4.1 PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA

È ammessa la coassicurazione (articolo 1911 del Codice Civile), come indicato in ciascun capitolato speciale.

Nel caso partecipazione in forma plurisoggettiva, la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 50% mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 25%.

Gli operatori economici costituiti in forma plurisoggettiva saranno esclusi qualora ricorrano situazioni di duplicazione dell'offerta (cioè partecipino in più forme o mediante più soggetti o presentino più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà a un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono).

La presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena di esclusione.

Non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 21.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato/a da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto al paragrafo 21.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il requisito deve permanere per tutta la durata del contratto.

- b) **Possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia** per il ramo afferente le coperture assicurative oggetto della presente gara, con riferimento al lotto per il quale si intende partecipare, rilasciata dal Ministero dell'Industria ai sensi del previgente T.U. approvato con D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 175/1995, ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e, comunque, secondo la normativa vigente.
- La Società avente **sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea** diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:
 - di **libertà di stabilimento**, deve possedere **autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga** rilasciata dal Ministero competente tramite la propria sede secondaria in Italia.
 - di **libera prestazione di servizio**, deve possedere **autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga** rilasciata dal Ministero competente e deve **aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza**.
 - La Società avente **sede legale in uno Stato terzo** deve **poter esercitare l'attività in Italia** (riferita al ramo assicurativo relativo ai servizi oggetto della presente procedura) come previsto **dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005** ss.mm.ii.

Il requisito deve permanere per tutta la durata del contratto.

Ai fini della comprova:

- l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, anche tramite il FVOE, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere dichiarato dal concorrente nelle apposite sezioni del DGUE.

Il requisito deve permanere per tutta la durata del contratto.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere una raccolta premi complessiva nel ramo danni relativo al Lotto cui intende partecipare, maturata nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore a:

- Euro 660.000,00= (seicentosessantamila/00) per il Lotto n. 1 (Infortuni);
- Euro 630.000,00= (seicentotrentamila/00) per il Lotto n. 2 (ARD - Kasko).

In caso di partecipazione a entrambi i Lotti, il requisito minimo richiesto è pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto (totale Euro 1.290.000,00).

Comprova del requisito:

Il possesso del requisito è accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0). A tal fine, la comprova è fornita mediante:

1. Per le società di capitali: bilanci d'esercizio, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della relativa nota integrativa. Qualora i dati non siano inseriti nel FVOE o non siano temporaneamente accessibili tramite cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese, l'Operatore Economico provvederà al loro inserimento su richiesta della Stazione Appaltante formulata in sede di soccorso istruttorio.
2. Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale o di società di persone: copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA, regolarmente presentati nelle annualità fiscali di riferimento.
3. Certificazione degli organi di controllo (per tutte le tipologie di operatori): in alternativa o a integrazione dei documenti precedenti, dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante specificamente la misura (importo) della raccolta premi nel ramo pertinente oggetto del requisito, conseguita negli anni di riferimento dichiarati in sede di partecipazione.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, IMPRESE IN COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle imprese in coassicurazione, alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo al punto 6.1 lettere a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente le coperture assicurative oggetto della presente gara all'iscrizione di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo al valore di raccolta premi di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/imprese in coassicurazione nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo al punto 6.1 lettere a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici;
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alle coperture assicurative oggetto della presente procedura all'iscrizione di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economica - finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i concorsi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare allo stesso lotto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al precedente paragrafo 6.1. lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce nella Busta 1 – Documentazione Amministrativa il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto da parte dell'aggiudicatario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119, tenuto conto altresì della specificità del servizio in questione.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 del presente Disciplinare. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta presentata per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione comprensivo delle opzioni temporali e precisamente di importo pari a:

Lotto	Importo Cauzione
Lotto 1	€ 13.200,00
Lotto 2	€ 12.600,00

La garanzia provvisoria è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'Operatore Economico può, alternativamente:

- presentare due distinte ed autonome garanzie provvisorie;
- presentare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i due lotti indicati nella tabella sopra riportata.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito attraverso i canali messi a disposizione da AGID (Mypay, ricevitorie, posta), scegliendo, quale beneficiario, l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana e alla voce "Altre tipologie di pagamento" il tipo pagamento "08. Versamento somme a garanzia definitive o provvisorie" specificando, nella descrizione del versamento, il CIG e l'oggetto della procedura di gara.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 Luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata **digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgiID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelli indicati all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 Dicembre 2024 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Importo Contributo ANAC
Lotto 1	€ 165,00
Lotto 2	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere e), f) e h) dell'art 65, comma 2 del D. Lgs 36/2023, già costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere e), f) e h) dell'art 65, comma 2 del D. Lgs 36/2023, non ancora costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa cui sarà affidato il ruolo di capogruppo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art 65, comma 2 del D. Lgs 36/2023, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal consorzio.

Nel caso di avalimento, la prova dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita dal concorrente.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il versamento è unico.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nel Bando di Gara e nella PAD **a pena l'inammissibilità**, le proprie offerte collegandosi al sito internet **www.ariaspa.it**, accedendo alla Piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-Operatore Economico all'interno del citato sito internet www.ariaspa.it). La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase *i)* da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa** della procedura (attraverso la funzionalità "Invia Offerta");

b) ***l'Offerta economica della procedura*** (attraverso la funzionalità "Invia Offerta").

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'Operatore Economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere

completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, che si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, la documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, coassicurazione, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nelle **Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 sopra citati, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore o institore.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificati CE/ISO.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone ~~l'offerta tecnica~~ e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché dell'eventuale progetto di riassorbimento e dell'eventuale dichiarazione di equivalenze delle tutele e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della normativa vigente;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. "CONTENUTO BUSTA "1" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo

“Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.):

La busta 1 contiene la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato 1.1 al Disciplinare di gara)
- 2) dichiarazioni integrative (Allegato 1.2 al Disciplinare di gara)
- 3) dichiarazione soggetti sottoposti alla verifica antimafia (Allegato 1.3 al Disciplinare di gara);
- 4) dichiarazione al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici (Allegato 1.4 al Disciplinare di gara);
- 5) “e-DGUE Response” in formato xml;
- 6) eventuale procura;
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 14.4;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 14.5;
- 10) la ulteriore documentazione di cui al successivo punto 14.6;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'apposito modello, Allegato 1, predisposto dalla Stazione Appaltante.

La domanda e le relative dichiarazioni, così come il DGUE, sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di imprese in coassicurazione, da tutte le imprese in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'Operatore Economico potrà presentare un'unica dichiarazione in quanto i requisiti di partecipazione sono i medesimi e purché ricorrano le medesime condizioni e istituti per entrambi i lotti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La Stazione appaltante considererà le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare il "e-DGUE Response" in formato .xml è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione Procedure.

Una volta predisposto il "e-DGUE Response" in formato .xml, questo dovrà essere trasmesso in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

All'interno del modulo "e-DGUE" è possibile utilizzare la funzionalità "Reader" che permette di caricare un "e-DGUE Request" o un "e-DGUE Response" in formato .xml e leggerlo in modo più agevole.

Ciascun Operatore Economico dovrà produrre un "e-DGUE Response", a partire dal "e-DGUE Request" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato 2 al Disciplinare di gara), firmato digitalmente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'Operatore Economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.
- 3) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 4) il DGUE dell'ausiliaria firmato digitalmente.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa,)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da;
- d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per le imprese in coassicurazione:

- dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese coassicurate, con la quale:

- a) sono indicate tutte le imprese in coassicurazione, specificando la delegataria e la/e delegante/i;
- b) sono indicate in percentuale, per ciascuna delle imprese in coassicurazione, le quote di sottoscrizione del rischio assunte all'interno della coassicurazione;
- c) ciascuna impresa in coassicurazione si impegna, in caso di aggiudicazione, a:
 - i. assumere, con le imprese coassicurate, la responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile, per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto;
 - ii. accettare le quote di rischio assunte all'interno della coassicurazione, garantendo la sottoscrizione del 100% dei rischi;
 - iii. conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come delegataria, per la stipula del contratto e per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dallo stesso;
 - iv. a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti che saranno compiuti dalla delegataria per la gestione del Contratto, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi compresa quella di incaricare esperti, riscuotere premi o importi dovuti in dipendenza del contratto, ecc.

In caso di coassicurazione dovrà essere resa la dichiarazione di impegno in coassicurazione di cui all'Allegato 1.5 del Disciplinare di gara.

14.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente inserisce nella Busta Amministrativa:

- 1) la garanzia provvisoria come indicato nel precedente art. 10;
- 2) [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice] copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, se non già caricata nel FVOE;
- 3) Ricevuta di pagamento di una marca da bollo da € 16,00 nelle modalità previste dal punto 14.1.

La ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. sarà verificata tramite il FVOE.

Per quanto non indicato si rimanda al Documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel".

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel".

15. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 –OFFERTA ECONOMICA” – STEP 2

Per ciascun lotto al quale l'Operatore Economico presenta offerta, allo step 2 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, deve inserire nel campo "Offerta economica" **il valore complessivo della propria offerta (ossia il premio triennale lordo offerto).**

Il concorrente, nella compilazione dell'offerta economica di sistema, **pena l'esclusione dalla gara**, deve presentare un'offerta economica così composta:

1. **campo "Offerta economica":** il valore complessivo offerto **per l'intero servizio per 36 mesi (inteso come premio lordo triennale** espresso in Euro, con massimo due cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione appaltante.
Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo.
2. **campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico":** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. **campo "di cui costi del personale": la stima dei costi della manodopera.**
Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
4. **campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza":** il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze quantificati dalla Stazione Appaltante (non modificabili) di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008: **il valore 0,00.**

Per quanto riguarda la voce 4., per entrambi i lotti, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto, data la natura dei servizi oggetto di appalto, non sussistono rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, come già descritto all'art. 3 del presente disciplinare.

Il concorrente dovrà, compilare, **a pena d'esclusione**, ed allegare nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'offerta dettagliata secondo lo **Schema di Offerta economica, Allegato 3.1 per il Lotto 1 e Allegato 3.2 per il Lotto 2** al presente Disciplinare, **da caricare sia in formato .xls, sia in formato pdf.**

L'offerta nella versione .pdf deve essere firmata digitalmente, costituisce parte integrante dell'offerta economica ed è richiesta a pena di esclusione.

In tale schema dovranno essere riportati:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale dell'offerente;
- la qualifica ed il nominativo del firmatario;
- l'impegno a mantenere valida l'offerta per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte;
- l'importo corrispondente al premio annuo lordo per le diverse categorie indicate nello schema di offerta (solo per il lotto n. 1);
- l'importo relativo al premio annuo lordo offerto;
- l'importo relativo al premio lordo triennale offerto.

Devono essere valorizzati, inoltre, i seguenti campi:

- costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
- costi della manodopera, di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso siano indicate più cifre decimali rispetto a quelle massime (ossia due cifre decimali come sopra indicato al punto 1.), si procederà ad arrotondamento aritmetico all'unità superiore dell'ultima cifra decimali quando la successiva cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di discordanza tra il prezzo inserito in cifre e quello inserito in lettere sarà considerato valido il prezzo espresso in lettere.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento "Offerta economica" generato da Sintel, il modello di offerta economica (**Allegato 3.1/3.2**), pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di cui alle **"Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel"** (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda) secondo le Modalità indicate nel paragrafo 15.1.

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicito nelle **Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel.**
3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto **pena d'esclusione** in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di **esclusione**.

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'Operatore Economico deve allegare l'offerta dettagliata secondo lo **Schema di Offerta economica, Allegato 3, debitamente compilato in ogni campo e sottoscritto digitalmente nella versione .pdf**.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 15.1.

Si precisa che per le modalità di sottoscrizione i concorrenti dovranno attenersi altresì a quanto disposto nelle **Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel. In caso di offerta che debba essere sottoscritta da più imprese, ciò potrà avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici, ciascuno sottoscritto dalla singola impresa.**

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1 del presente disciplinare.

Riepilogo ed invio dell'offerta – Step 5

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni riportate nelle premesse del presente disciplinare.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Come già anticipato al precedente paragrafo 13, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta ha luogo il giorno ed alle ore indicati nel Bando di gara.

L'orario della prima seduta è puramente indicativo. In caso di modifica della data di apertura, la nuova data verrà comunicata attraverso la PAD.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza,

l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma con congruo anticipo prima della data fissata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso le comunicazioni automatiche generate dalla Piattaforma Sintel.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, nella prima seduta procederà a:

- aprire la BUSTA telematica 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- controllare la completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In questa fase, l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. APERTURA DELLA BUSTA 2 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Pertanto, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area “Comunicazioni procedura”, il RUP o il Seggio di gara procederà, in seduta riservata, per ciascun lotto a:

- aprire le buste concernenti l'offerta economica;
- prendere atto della documentazione presente nella busta.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP o il Seggio di gara individua il minor prezzo offerto, formando la graduatoria in relazione ai prezzi offerti dai concorrenti ammessi.

Nel caso in cui due o più concorrenti formulino la stessa offerta economica, si procederà all'esperimento di una procedura di “miglioramento” delle offerte economiche; in tal caso la stazione appaltante a mezzo

piattaforma telematica la richiesta di miglioramento, assegnando ai concorrenti *ex aequo* un termine non superiore a 15 giorni per trasmettere apposita offerta secondo le modalità che saranno puntualmente descritte nella richiesta. In assenza di offerte migliorative ovvero in presenza di offerte nuovamente uguali, l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.

La data e l'ora in cui si procede all'eventuale sorteggio saranno comunicate tramite le PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, ai concorrenti verranno resi visibili i prezzi offerti, **mediante comunicazione del verbale di apertura offerte economiche tramite piattaforma che verrà effettuata entro i successivi 15 giorni.**

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte risultanti tali secondo il metodo A di cui all'All. II.2. del Codice.

Il suddetto calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione, per ciascun lotto, è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ad aggiudicare la procedura in questione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di anomalia delle offerte, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La Stazione Appaltante aggiudica l'appalto con Deliberazione del Direttore Generale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare effettuati tramite FVOE ed è immediatamente efficace. In caso di malfunzionamento del FVOE, piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, si procederà ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99 del codice, introdotto dal D.lgs. 209 del 31/12/2024.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'impresa di assicurazione classificatasi al primo posto in graduatoria, nei confronti della cui offerta sia stata effettuata con esito regolare la verifica dell'anomalia e/o della congruità, si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato speciale d'appalto, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e si intende perfezionato mediante sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante <https://www.aulss2.veneto.it>

24. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

La "Ditta aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Al contratto che verrà sottoscritto si applicheranno le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., tra l'altro, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della "Ditta aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Protocollo di legalità: disposizioni comuni applicabili agli appalti di servizi, forniture e lavori.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto”, perfezionato in data 09/10/2025 e consultabile sul sito <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario sarà risolto immediatamente e automaticamente - previa revoca dell'autorizzazione all'eventuale subappalto – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Aggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'aggiudicatario e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss. della L. n. 190/2012 e s.m.i., il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. “White-list” in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'aggiudicatario ed il subappaltatore – subcontraente si impegnano a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Aggiudicatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente paragrafo.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e la direzione tecnica.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata alla Stazione appaltante (Codice univoco di riferimento). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice Cig e il codice Cup (ove previsto); l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Anche l'operatore economico che interviene nell'esecuzione in qualità di subappaltatore - subcontraente, assume i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ad inviare copia del contratto di subappalto-subfornitura alla stazione appaltante.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/protocolli-e-patti-di-integrita-in-regione-delveneto>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione della presente procedura di affidamento.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, tramite la funzionalità "comunicazione della procedura" della piattaforma Sintel o tramite diversa modalità/software di trasmissione sicura dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ULSS 2 oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda ULSS 2, in caso di inadempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal capitolato;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda ULSS per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda ULSS 2, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dall'Azienda ULSS 2 in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal relativo Capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato;
11. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Aggiudicatario del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda ULSS 2;

12. in tutti gli altri casi previsti dai relativi Capitolati e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente. All'Aggiudicatario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda ULSS 2 e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Aggiudicatario. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda ULSS 2 la continuità del servizio di cui ai presenti Capitolati, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'aggiudicatario inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte, in sede di offerta, dall'operatore economico interpellato.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Azienda ULSS 2 risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale:

- venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
- per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda ULSS 2.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nel Capitolato, all'art. "Trattamento Dati Personali" cui si rimanda e che si intende qui espressamente richiamato.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Allegati:

- 1) Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato 1.1 al Disciplinare di gara);
- 2) dichiarazioni integrative (Allegato 1.2 al Disciplinare di gara);
- 3) dichiarazione soggetti sottoposti alla verifica antimafia (Allegato 1.3 al Disciplinare di gara);
- 4) dichiarazione al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici (Allegato 1.4 al Disciplinare di gara);
- 5) dichiarazione di impegno in coassicurazione (all'Allegato 1.5 del Disciplinare di gara);
- 6) Documento di gara unico europeo "e-DGUE Request" (Allegato 2);
- 7) Schema offerta economica (Allegato 3.1 – Lotto 1 e Allegato 3.2 – Lotto 2).

Bollo da € 16,00 o
tramite pagamento
virtuale

**GARA EUROPEA A MEZZO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108
DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO
DIGITALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DI:**

**SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER
L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

Domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a _____, nato a
_____, il _____, residente a
_____(Provincia _____) in Via
_____ n. _____, C.F. _____, in qualità di:

(compilare solo le sezioni di interesse):

- Titolare** (per l'impresa individuale)
 Socio (per le s.n.c.);
 Socio accomandatario (per le s.a.s.)
 Amministratore in carica munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o consorzio)
 Procuratore _____ (procura da allegare in originale o copia autenticata),

dell'impresa _____

con sede legale in: via/piazza _____

Comune _____

Prov. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____

E-mail _____ PEC _____

domicilio eletto per l'invio di ogni comunicazione (se diverso da quello della sede legale):

indirizzo _____

CAP _____ Tel _____ Fax _____

indirizzo di posta elettronica _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

FA DOMANDA

di ammissione alla procedura in intestazione, indetta dall'Azienda Ulss 2, relativamente al/ai
lotto/lotti n. _____ CIG _____

Allegato n. 1.1 al Disciplinare di gara - Fac-simile Domanda di partecipazione
(da rendere su carta intestata dell'offerente)

in qualità di:

- soggetto previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023;

oppure

- consorzio previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;
- come impresa per conto della quale il consorzio _____, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ha dichiarato di concorrere;

oppure

- consorzio previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023;
- come impresa per conto della quale il consorzio _____, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, ha dichiarato di concorrere;

oppure

- come consorzio previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 36/2023;
- come impresa per conto della quale il consorzio _____, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, ha dichiarato di concorrere;

oppure

- come mandataria del RTI _____ **già costituito**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 36/2023;
- come mandante del RTI _____ **già costituito** previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 36/2023;

oppure

- come mandataria del RTI _____ **da costituirsi**, ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 36/2023;
- come mandante del RTI _____ **da costituirsi**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 36/2023;

oppure

- come mandataria del consorzio _____ **già costituito**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera f) del D.lgs. n. 36/2023;
- come consorziata/mandante del consorzio _____ **già costituito** previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera f) del D.lgs. n. 36/2023;

oppure

- come mandataria del consorzio _____ **da costituirsi** previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera f) del D.lgs. n. 36/2023;
- come consorziata/mandante del consorzio _____ **da costituirsi** previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera f) del D.lgs. n. 36/2023;

Allegato n. 1.1 al Disciplinare di gara - Fac-simile Domanda di partecipazione
(da rendere su carta intestata dell'offerente)

oppure

- come mandataria del GEIE _____ **già costituito**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023;
- come mandante del GEIE _____ **già costituito**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023;

oppure

- come mandataria del GEIE _____ **da costituirsi**, previsto ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023;
- come mandante del GEIE _____ **da costituirsi** previsto ai sensi dell'art.65 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023;

oppure

- come organo comune che agisce in rappresentanza della rete ai sensi dell'art. 65 comma 2) lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023;

oppure

- come mandataria di imprese aderenti al contratto di rete dell'art. 65 comma 2) lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023;
- come mandante di imprese aderenti al contratto di rete dell'art. 65 comma 2) lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023;

oppure

- in regime di Coassicurazione:
La cui delegataria è
(Denominazione).....(Partita Iva).....;
La/le cui Delegante/i è/sono:
(Denominazione).....(Partita Iva).....;
(Denominazione).....(Partita Iva).....;
- che la percentuale di composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente) è la seguente:
- Lotto n. 1:
 - 1. Società quota% Delegataria/mandataria
 - 2. Società quota% Coassicuratrice/mandante
 - 3. Società quota% Coassicuratrice/mandante
- Lotto n. 2:
 - 1. Società quota% Delegataria/mandataria
 - 2. Società quota% Coassicuratrice/mandante
 - 3. Società quota% Coassicuratrice/mandante

**Allegato n. 1.1 al Disciplinare di gara - Fac-simile Domanda di
partecipazione**
(da rendere su carta intestata dell'offerente)

NB: secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 50% mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 25%.

(Luogo e data) _____

Firma
(sottoscrizione digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.lgs. n. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**GARA EUROPEA A MEZZO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108
DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO
DIGITALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI:**

**SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER
L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

Dichiarazioni integrative

Le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
in qualità di _____
della Ditta _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lsg. n. 36/2023 (di seguito Codice);
2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, sono i seguenti:

Carica sociale	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Comune e Provincia di Residenza

Ovvero

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:

-
3. che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti di cui al precedente elenco non incorrono nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lsg. 36/2023;

4. di trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e di fornire prova di aver adottato misure (c.d. Self cleaning) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità:
 - dichiara di aver adottato le seguenti misure ai sensi dell’art. 96 comma 6 del Codice e inserisce nel FVOE la relazione che illustra le misure, indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE:

- dichiara le seguenti motivazioni relative all'impossibilità di aver adottato dette misure e si impegna a provvedere, successivamente, a comunicarle tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione _____

5. (barrare la voce di interesse):

di non partecipare al singolo Lotto di gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta),

Oppure

dichiara di partecipare con riferimento al singolo Lotto di gara in più di una forma e allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

6. di non aver concluso contratti o affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

7. di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria per l'espletamento delle attività previste nell'appalto;

8. di applicare, richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, al proprio personale impiegato il seguente contratto (barrare la voce di interesse):

il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro indicato dalla Stazione Appaltante;

oppure

il seguente Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro (con indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) che garantisce ai dipendenti tutele equivalenti a quello indicato dalla Stazione Appaltante: _____
come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza inserita nella documentazione di gara e si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

9. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sul servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice;

11. di essere edotto degli obblighi derivanti il Codice di Comportamento adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. -----, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16-04-2013, e aggiornato da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. -----, pubblicato nel sito aziendale al seguente

link: ----- e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

12. indica i seguenti dati:

domicilio fiscale _____

codice fiscale _____

partita IVA _____

indirizzo PEC _____, o, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, strumento analogo negli Stati Membri, al fine delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e autorizza la stazione appaltante alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura tramite la piattaforma telematica, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

13. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del DPR 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. di essere informato che i dati raccolti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, come declinato nell'art. 28 del Disciplinare di gara nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

(Qualora l'operatore economico fosse ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267):

15. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di, nonché dichiara di non partecipare alla presente procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019. L'offerente, qualora ammesso al concordato preventivo di continuità allega alla presente dichiarazione una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del suddetto D.Lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

16. di dare, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis. del D.Lgs. n. 36/2023, il proprio consenso all'Azienda Ulss 2 al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale FVOE.02 di cui all'art. 24 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stessa Azienda Ulss 2 del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e di essere consapevole che in caso di mancanza di consenso l'Azienda Ulss 2 non potrà fare i controlli previsti dalla normativa vigente e pertanto la scrivente ditta non potrà risultare eventuale aggiudicataria del servizio in oggetto;

17. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/protocolli-e-patti-di-integrita-in-regione-del-veneto>;

18. autorizza la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

19. che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: _____

In caso di operatori economici transfrontalieri:

INDICA il seguente domicilio fiscale _____ e l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS _____ e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

In alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici:

DICHIARA di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(Luogo e data) _____

FIRMA
(sottoscrizione digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

(da rendere su carta intesta del concorrente)

**GARA EUROPEA A MEZZO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108
DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO
DIGITALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI:**

**SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER
L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

PER L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

DICHIARAZIONE SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto notorio sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.,R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ in via _____

n. _____ C.F. _____

in qualità di: _____

della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e dei relativi familiari conviventi (*), ai sensi dell’art. 85, comma 3, D.Lgs. 159/2011, sono i seguenti:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Luogo di residenza (Comune e Provincia)	Codic e Fiscal e	Carica sociale ricoperta nell’impresa	Presenza familiari conviventi maggiore età (SI/NO)

che i familiari conviventi (*) di maggiore età dei soggetti sopra indicati sono:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Luogo di residenza (Comune e Provincia)	Codice Fiscale	Eventuale carica sociale ricoperta nella stessa impresa	Familiare convivente di:

(*) Per “**familiare convivente**” si intende “**chiunque conviva**” con il dichiarante, purchè maggiorenne.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

sottoscrizione digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

(da rendere su carta intestata dell'offerente)

**GARA EUROPEA A MEZZO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108
DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO
DIGITALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI:**

**SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER
L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

***Dichiarazione al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici***

Le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con DPR 445/2000.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ in via _____

n. _____ C.F. _____ in qualità di:

(compilare solo le parti che interessano):

- Titolare** (per l'impresa individuale)
- Socio** (per le s.n.c.);
- Socio accomandatario** (per le s.a.s.)
- Amministratore in carica munito di rappresentanza** (per ogni altro tipo di società o consorzio)
- Procuratore** _____ (allegare copia conforme all'originale della relativa procura, ai sensi degli artt. 18 o 19 e 19 bis del DPR n. 445/2000);

dell'Impresa

con sede legale in:

via/piazza _____ Comune _____

_____ Prov. _____ Tel. n. _____ e-mail _____

PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di impegnarsi a riferire tempestivamente all'Azienda Ulss 2 e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- di attestare quali siano i propri dati anagrafici:
ragione sociale _____,
sede legale _____;
P.IVA _____;
codice fiscale _____,
- numero di iscrizione all'INPS (matricola)_____ sede di riferimento _____ e, se del caso, che i motivi di mancata iscrizione, anche per le eventuali ditte subappaltatrici sono i seguenti: _____;
- numero di iscrizione all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), e di riferimento _____ e, se del caso, che i motivi di mancata iscrizione, anche per le eventuali ditte subappaltatrici, sono i seguenti: _____;
- di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

(Luogo e data) _____

Firma

sottoscrizione digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**GARA EUROPEA A MEZZO PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108
DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO
DIGITALE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI:**

**SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER
L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
COASSICURAZIONE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1) IMPRESA DELEGATARIA / MANDATARIA / CAPOGRUPPO

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____ n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA
n. _____
con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE

Il _____ sottoscritto
nato il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____
n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA
n. _____
con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE

Il _____ sottoscritto
nato _____ il _____ a _____
in qualità di _____
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa / società _____
con sede legale in _____
via _____
n. _____
con codice fiscale n. _____
con partita IVA
n. _____

con codice attività n. _____
con la presente,

DICHIARANO

- che la Compagnia Delegataria ritiene una quota maggioritaria del rischio oggetto della gara, rispetto alle altre singole coassicuratrici/deleganti, pari ad almeno il 50%, mentre le singole Coassicuratrici (Deleganti) ritengono una quota pari ad almeno il 25%;
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;

Che le Imprese, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si impegnano a:

- riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- riconoscono fin d'ora valide le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% del rischio;
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____,

per l'impresa n. 1) da: (1)_____ in
qualità di _____

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 2) da: (1)_____ in
qualità di _____

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

per l'impresa n. 3) da: (1)_____ in
qualità di _____

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione _____

DOCUMENTO PRODOTTO IL: 08/06/2026

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

DENOMINAZIONE	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
INDIRIZZO	Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37
CAP	31100
LOCALITÀ	TREVISO
CODICE FISCALE	03084880263
SITO WEB	
INDIRIZZO ELETTRONICO	protocollo.aulss2@pecveneto.it
CODICE IDENTIFICATIVO PAESE	IT
NOME DEL PAESE	Italia
NOME DEL RUP	Patrizia Favero

Informazioni relative al Fornitore del Servizio

DENOMINAZIONE	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
CODICE FISCALE o P. IVA	05017630152
SITO WEB DI EROGAZIONE SERVIZIO	https://www.ariaspa.it

Informazioni sulla Procedura di Appalto

IDENTIFICATIVO DI GARA	ID 5691
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA APERTA

AMBITO DELLA PROCEDURA	Servizi
TITOLO DEL BANDO	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.
DESCRIZIONE DEL BANDO	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E ARD (KASKO) PER L’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.
ELENCO CPV RELATIVI AL BANDO	66512100-3, 66514110-0
NUMERO LOTTI	2
ID LOTTO	LOT-0001, LOT-0002

Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

L'OE PUÒ INSERIRE OFFERTA PER uno o più lotti

MASSIMO NUMERO DI LOTTI 2

MASSIMO NUMERO DI LOTTI AGGIUDICABILI 2

Criteri Generici

Si tratta di appalto riservato

Nome Criterio	Descrizione
Si tratta di appalto riservato ID: 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017	Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Registrazione in elenchi ufficiali

Nome Criterio	Descrizione
Registrazione in elenchi ufficiali ID: 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165	Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Forma di Partecipazione

Nome Criterio	Descrizione
Forma di Partecipazione ID: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2	L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Imprese Ausiliarie

Nome Criterio	Descrizione
Imprese Ausiliarie ID: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad	L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Subappaltatori

Nome Criterio	Descrizione
Subappaltatori ID: 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Nome Criterio	Descrizione
Lotti a cui l'OE intende partecipare ID: 8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31	Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

Nome Criterio	Descrizione
Riduzione del numero dei candidati qualificati ID: 51c39ba9-0444-4967-afe9-36f753b30175	L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Nome Criterio	Descrizione
L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa? ID: ede30cb7-70c2-4ead-ba11-22d0cac5ab7a	L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Criteria Esclusione

Motivi legati a condanne penali

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione ad organizzazione criminale ID: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab	<p>Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata</p> <p>Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>
Corruzione ID: c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5	<p>Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico</p> <p>Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?</p>

Nome Criterio	Descrizione
Frode ID: 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320	Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995) Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ID: d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d	Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ID: 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef	Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ID: d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di imposte ID: b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di contributi previdenziali ID: 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Motivi legati al diritto ambientale, sociale e del lavoro

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale ID: a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale ID: a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro ID: a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Motivi legati all'attività economica

Nome Criterio	Descrizione
Fallimento	Liquidazione giudiziale
ID: d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Nome Criterio	Descrizione
Liquidazione coatta	Liquidazione coatta
ID: 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Nome Criterio	Descrizione
Concordato preventivo con i creditori	Concordato preventivo con i creditori
ID: 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48	
	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Motivi legati alla cattiva condotta

Nome Criterio	Descrizione
Gravi illeciti professionali	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
ID: 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3	
	Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Nome Criterio	Descrizione
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza	L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?
ID: 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356	

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

Motivi legati al conflitto di interesse

Nome Criterio	Descrizione
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto	L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?
ID: b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e	

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto	L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?
ID: 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483	

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Motivi legati alla risoluzione anticipata

Nome Criterio	Descrizione
<p>Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili</p> <p>ID: 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251</p>	<p>L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?</p> <p>Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)</p>

Motivi legati a false dichiarazioni

Nome Criterio	Descrizione
<p>Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate</p> <p>ID: 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184</p>	<p>L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?</p> <p>False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)</p>

Motivi legati esclusivamente dalla legislazione nazionale

Nome Criterio	Descrizione
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale	Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

ID: 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Criteria Selezione

Adeguatezza-I

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro commerciale ID: 87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7	È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.
Identificazione Lotti	LOT-0001, LOT-0002
Nome del registro	
URL	

Adeguatezza-II

Nome Criterio	Descrizione
Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare ID: 9eeb6d5c-0eb8-48e8-a4c5-5087a7c095a4	È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Art. 100, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 36/2023.
Identificazione Lotti	LOT-0001, LOT-0002

Nome del registro

Possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente le coperture assicurative oggetto della presente gara, con riferimento al lotto per il quale si intende partecipare, rilasciata dal Ministero dell'Industria ai sensi del previgente T.U. approvato con D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 175/1995, ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e, comunque, secondo la normativa vigente.

La Società avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:
- di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente tramite la propria sede secondaria in Italia.

- di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo ai servizi oggetto della presente procedura) come previsto dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Vedasi paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara.

URL

Referenze

Nome Criterio	Descrizione
Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato ID: 5e506c16-26ab-4e32-bb78-b27f87dc0565	Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale agli ultimi dieci anni.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

Numero minimo di referenze

1

Requisiti

Il concorrente deve possedere una raccolta premi complessiva nel ramo danni relativo al Lotto cui intende partecipare, maturata nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore a:

- Euro 660.000,00= (seicentosessantamila/00) per il Lotto n. 1 (Infortuni);
- Euro 630.000,00= (seicentotrentamila/00) per il Lotto n. 2 (ARD - Kasko).

In caso di partecipazione a entrambi i Lotti, il requisito minimo richiesto è pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto (totale Euro 1.290.000,00).
Vedasi paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara.

I requisiti si applicano ai seguenti lotti

LOT-0001, LOT-0002

**Spett.le
AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA**

OFFERTA ECONOMICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 1) ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE**

PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.11.2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30.11.2029

CIG _____

IL/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ Prov. _____

in qualità di _____

Dell’impresa _____

Con sede legale in _____ Prov. _____

via _____ CAP _____

codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____

domiciliato, ai fini della presente gara, in _____ Prov. _____

via _____ CAP _____

**con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi dell’Azienda
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA**

OFFRE

per l’aggiudicazione della predetta copertura assicurativa le condizioni economiche di seguito indicate, giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge:

LOTTO 1) ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE

PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA EURO 220.000,00

CATEGORIA	DATO VARIABILE	PREVENTIVO	PREMIO LORDO (in cifre)	PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO (in cifre)
A	ORE	300.000	€ _____ per ora	€ _____
B	ORE	150.000	€ _____ per ora	€ _____

LOTTO 1) ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 3.1 AL DISCIPLINARE DI GARA

C	chilometri	4.000.000	€ _____ per KM	€ _____
D	persone	100	€ _____ per persona	€ _____
E	persone	36	€ _____ per persona	€ _____
F	donazioni	45.000	€ _____ per donazione	€ _____
G	persone	10	€ _____ per persona	€ _____

Premio lordo annuo complessivo offerto Euro _____

(cifre)

Euro _____

(lettere)

Premio lordo triennale complessivo offerto

Euro _____

(cifre)

Euro _____

(lettere)

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

- 1) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;
- 2) di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di TREVISO e di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato Italiano;
- 3) che i costi relativi alla sicurezza afferenti l'attività di impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore

LOTTO 1) ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 3.1 AL DISCIPLINARE DI GARA

complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata;

- 4) che i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata.

Luogo e data

(FIRMA DIGITALE)

**Spett.le
AZIENDA ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA**

OFFERTA ECONOMICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 2) ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.11.2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30.11.2029
CIG _____**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ Prov. _____
in qualità di _____
dell' impresa _____
con sede legale in _____ Prov. _____
via _____ CAP _____
codice fiscale n. _____ con partita IVA n. _____
domiciliato, ai fini della presente gara, in _____ Prov. _____
via _____ CAP _____

**con riferimento alla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi dell’Azienda
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA**

OFFRE

per l'aggiudicazione della predetta copertura assicurativa le condizioni economiche di seguito indicate,
giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge:

PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA EURO 210.000,00

LOTTO 2) - AUTO RISCHI DIVERSI

Veicoli indicati alle lettere A) – B) – C) del capitolato di polizza:

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA PREVENTIVATA: KM. 4.500.000

PREMIO LORDO OFFERTO PER CHILOMETRO

€ _____ (cifre)

€ _____ (lettere)

Premio lordo annuo complessivo offerto Euro _____
 _____ (cifre)

Euro _____
 _____ (lettere)

Premio lordo (per 36 mesi) complessivo offerto Euro _____
 _____ (cifre)

Euro _____
 _____ (lettere)

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

- 1) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;
- 2) di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del Foro di TREVISO e di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel territorio dello Stato italiano;
- 3) che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'attività di impresa e connessi con l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata;
- 4) che i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: euro _____ (indicare il costo in valore assoluto oppure in percentuale rispetto al valore complessivo annuo offerto) e si intendono ricompresi e interamente remunerati e compensati nell'offerta formulata.

Luogo e data _____

 (FIRMA DIGITALE)

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
ASSICURAZIONE INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE**

LOTTO 1

CIG _____

CONTRAENTE	Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 31100 Treviso C.F. e P.I. 03084880263
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.11.2026
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.11.2029
RATEAZIONE	ANNUALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto, le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato.

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
BENEFICIARI:	la persona o le persone cui è destinata, per volontà espressamente dichiarata nella polizza dall'Assicurato, o, in mancanza di designazione, per eredità legittima o testamentaria, la somma garantita per il caso di morte dell'Assicurato.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
DAY HOSPITAL:	ricovero a regime diurno che comporta la cartella clinica o documento sanitario equivalente.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
GESSATURA:	mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituti di Cura ed inamovibili da parte dell'Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.
INABILITA' TEMPORANEA:	la temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali dichiarate in polizza.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea e/o il ricovero in un istituto di cura e/o delle cure mediche.
INVALIDITA' PERMANENTE:	la perdita o la riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica dell'Assicurato di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
ISTITUTO DI CURA:	Ospedale, Clinica, Casa di Cura, sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
MALATTIA:	ogni obiettabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
PARTI:	la contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO:	la degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o la degenza

diurna (Day Hospital) di almeno sei ore consecutive.

RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SCOPERTO:	l'importo in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile, dedotto dallo stesso, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
SFORZO:	l'impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitino per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'Assicurato.
SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione o l'Impresa Delegataria e le Coassicuratrici.
VEICOLO:	autovettura, autocarro, autoveicolo a uso speciale, motocarro, motociclo, ciclomotore, bicicletta.

1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 – Buona Fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché la contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.3 – Altre assicurazioni

La contraente/Assicurata è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.4 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito gli Assicurati nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 90° giorno successivo a tale data.

Se la contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.6 – Durata dell'assicurazione – Revisione prezzi

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.11.2026 fino alle ore 24.00 del 30.11.2029 per una durata complessiva di anni 3 (tre), con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) del d.lgs. 36/2023.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza, anche nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 11° del d.lgs. 36/2023, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle nuove procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un

periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste dall'art. 1.8, secondo quanto disposto dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro tre mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.

1.7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante e-mail, o, preferibilmente, via PEC.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 – Aggravamento del rischio

La contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.9 – Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

1.10 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante PEC e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.11 – Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

1.13 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile _____, Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.14 – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

1.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17 – Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna ad inviare all'Ente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti.

In caso di inadempienza da parte della Società, la Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando alla Società non oltre 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dalla Contraente.

1.18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società,) consente il trattamento dei dati rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.19 Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.20 – Clausola di esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI Zaporiz'zja.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

2.1 – Clausola di legittimazione

La Società da e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- la contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato;
- è data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per la contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

2.2 - Generalità degli assicurati / Regolazione del premio

La Società rinuncia all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli a semplice richiesta della Società, anche per l'effettuazione di accertamenti e controlli.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è l'obbligo per la contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati, numero di veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- b) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui la contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Se la contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, mediante PEC, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le

documentazioni necessarie.

2.3 - Estensione territoriale

La validità della presente assicurazione è estesa al mondo intero.

3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati nelle specifiche categorie di polizza, subiscono nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali).

Sono compresi in garanzia:

- l'annegamento;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli infortuni causati da colpi di sole, di calore o di freddo, nonché dalle influenze termiche ed atmosferiche;
- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose;
- gli effetti della grandine e delle tempeste di vento;
- gli effetti causati da scariche elettriche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni determinati da vertigini, nonché gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, purché non cagionati da abuso di alcolici, uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, uso di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi, morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a vertigini o incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o punture, ma escluse le affezioni di cui gli insetti o gli animali siano portatori necessari;
- le ernie traumatiche;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni derivanti da frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e maremoti;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, navale o altri mezzi, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- le lesioni muscolari (esclusi gli infarti) o tendinee, le rotture sottocutanee dei tendini determinate da sforzi e aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di qualsiasi veicolo o natante, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

4 - ESTENSIONI DI GARANZIA

4.1 - Rischio guerra

Se in un paese estero in stato di pace, nel quale l'Assicurato si trovi ad essere temporaneamente presente, dovesse scoppiare improvvisamente una guerra (con o senza dichiarazione), un'invasione, una rivoluzione, un'insurrezione, una guerra civile, una presa di potere da parte di militari o un altro tipo di ostilità, l'assicurazione comprenderà gli infortuni che l'Assicurato dovesse subire in dipendenza di taluno di detti eventi.

Qualora un guasto o una situazione di emergenza costringano il mezzo aereo o navale, su cui l'Assicurato si trova in viaggio, a dirottare o a riparare in un Paese estero nel quale sia in atto una guerra (dichiarata o non), un'invasione, una rivoluzione, un'insurrezione, una guerra civile, una presa di potere da parte di militari o un altro tipo di ostilità, l'assicurazione comprenderà gli infortuni che l'Assicurato dovesse subire in dipendenza di taluno di detti eventi.

La presente garanzia avrà una durata limitata e cesserà automaticamente e inderogabilmente alle ore 24.00 del 14° (quattordicesimo) giorno successivo a quello in cui l'ostilità ha avuto inizio.

La presente garanzia non vale:

- se l'Assicurato prende parte attiva all'evento;
- se l'evento ha luogo nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

4.2 - Servizio militare

Durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa.

Entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra, la contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte.

L'assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva in qualità di obiettori di coscienza.

4.3 - Danni estetici

Nel caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico, la Società rimborsa fino alla concorrenza di un importo pari all'1% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, con il massimo di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) Euro le spese sostenute e documentate dall'Assicurato, entro due anni dalla guarigione clinica, ancorché successivamente alla scadenza di polizza, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di copia della cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia, nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale, con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

4.4 – Morte / Morte presunta

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, ancorché successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 - 62 del Codice Civile.

Qualora dopo il pagamento dell'indennità l'Assicurato risultasse in vita, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un

indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

4.5 – Rientro sanitario / Rimpatrio della salma

Qualora a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che colpisce gli Assicurati nel corso di una missione o viaggio per conto del Contraente si rendesse necessario il loro trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia, la Società indennizzerà, fino al limite per sinistro di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) Euro le spese sostenute dagli Assicurati.

Qualora sempre a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, avvenuto all'estero, si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Società garantisce il pagamento di una ulteriore somma pari all'1% del capitale assicurato per il caso morte, con il limite di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, quali spese sostenute per il rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

4.6 - Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, ancorché successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.

La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali, di cui trattasi, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per le menomazioni degli arti superiori, nel caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Resta convenuto che, in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l'indennità verrà corrisposta senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, l'assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni;
- qualora l'ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

I suddetti massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 6.4.

4.7 - Rimborso spese mediche

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato indicato in polizza, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:

- a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato le rette di degenza, onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento, medicinali; qualora le spese di ricovero siano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società – in sostituzione del rimborso – liquida una diaria di Euro 52,00 (cinquantadue/00) per ogni pernottamento e per un massimo di 100 pernottamenti;
- b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;

- c) per visite mediche specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali;
- d) per applicazioni di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
- e) per trattamenti fisioterapici rieducativi e riabilitativi;
- f) per prestazioni medico-infermieristiche, acquisto di medicinali, presidi ortopedici, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche;
- g) per cure odontoiatriche e protesi dentarie, con il limite per dente di 500,00 (cinquecento/00) Euro, il rimborso della relativa spesa è prevista solo per la prima protesi, sempreché applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio; per la perdita totale di un dente (avulsione) verrà corrisposto l'1% della invalidità permanente;
- h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato;
- i) per cure termali, prescritte dal medico, effettuate nei 90 (novanta) giorni successivi all'infortunio denunciato;
- l) per trasporto dell'Assicurato effettuato con l'ambulanza dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o di pronto soccorso.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, previa presentazione alla Società, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, ricevute dell'Istituto di Cura, ecc.).

A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia su presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

4.8 - Indennità giornaliera da ricovero / gessatura / convalescenza

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità assicurata per ciascun giorno di degenza nell'Istituto di Cura, fino ad un massimo di 100 (cento) giorni per ogni anno assicurativo, su presentazione di cartella clinica o documento sanitario equivalente.

L'indennità viene corrisposta anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Qualora in conseguenza dell'infortunio si stata applicata in Istituto di Cura una gessatura, verrà corrisposta l'indennità giornaliera anche per il tempo trascorso fuori dall'Istituto. L'indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall'Istituto di Cura. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e gessatura, non potrà superare i 100 (cento) giorni per ogni anno assicurativo.

Qualora l'infortunio non comporti gessatura, verrà corrisposta a titolo di convalescenza l'indennità giornaliera pattuita, per un periodo non superiore ai giorni di ricovero. La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e/o dai medici del Pronto Soccorso e documentata con certificazione. Il periodo massimo indennizzabile, comprensivo di ricovero e convalescenza, non potrà superare i 100 (cento) giorni per ogni anno assicurativo.

In caso di ricovero all'estero, l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia.

La corresponsione dell'indennizzo sarà effettuata a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di Cura.

4.9 - Inabilità temporanea

Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera integralmente, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime, sia per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alla sue occupazioni.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.

4.10 - Cumulo di indennità

L'indennità per l'inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il

pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non verrà chiesto il rimborso in caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente, inabilità temporanea, rimborso spese mediche, diaria da ricovero / gessatura / convalescenza è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

4.11 - Maggiorazione per il caso di invalidità permanente

Qualora l'indennità permanente, valutata in base alle percentuali ed alle altre disposizioni, di cui alle condizioni del presente contratto, sia di grado pari o superiore al 60% l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

I casi di invalidità permanente, non inferiori al 50%, che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e la costituzione di un rapporto simile presso altro Ente, anche, eventualmente, con una diversa utilizzazione della persona in occupazioni confacenti alle sue attitudini, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.

4.12 – Rischio in itinere

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'itinerario percorso per recarsi dalla dimora al luogo di lavoro o dove si svolge l'incarico e viceversa, purché gli infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso in via ordinaria sia a piedi o con uso o guida dei mezzi di locomozione o di trasporto in genere, sia privati che pubblici o di civica proprietà.

4.13 - Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri, da chiunque eserciti tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

Si intendono compresi in garanzia gli infortuni avvenuti in occasione di dirottamento e voli conseguenti o di atti di pirateria aerea.

Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizza infortuni comuni, non potrà superare i capitali di:

€ 1.050.000,00 per il caso di Morte;

€ 1.050.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;

€ 260,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta;
per ciascuna persona, e di:

€ 10.000.000,00 per il caso di Morte;

€ 10.000.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;

€ 5.000,00 giornalieri per il caso di inabilità temporanea assoluta;

complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si intende concluso nel momento in cui ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio volo.

4.14 - Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, incagliamento, naufragio, sommersione, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima, di altre situazioni concomitanti, l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

5 – ESCLUSIONI

5.1 - Rischi esclusi

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dall'uso di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dall'uso di mezzi di locomozione aerea (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili) salvo quanto previsto alla Clausola 4.13 - Rischio volo;
- c) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e bob, lotte e pugilato;
- d) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) sciistiche, ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, di pallamano, di pallacanestro, di hockey, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e/o amatoriale;
- e) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- f) dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- g) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, salvo quanto previsto alla Clausola 4.3 - Danni estetici;
- h) da proprie azioni dolose o dalla partecipazione ad imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto alla Clausola 4.1 - Rischio guerra;
- l) dalla guida di veicoli e/o natanti in genere in stato di ubriachezza;
- m) le conseguenze dirette ed indirette di contaminazioni chimiche e biologiche derivanti da atti di terrorismo o di guerra.

5.2 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentale.

Di conseguenza l'assicurazione cessa, per tali persone, con il loro manifestarsi, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

5.3 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settantacinque anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

6 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

6.1 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

La contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Società alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

6.2 - Criteri di indennizzo

Fermo restando l'esonero del Contraente/Assicurato dalla denuncia delle infermità, delle malattie sofferte, nonché delle mutilazioni e dei difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero sopravvenire successivamente, la Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di operatività della garanzia, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

6.3 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

Per gli infortuni avvenuti all'estero, il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Per le spese sanitarie sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

6.4 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabile come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

6.5 - Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora gli Assicurati o, in caso di morte, i beneficiari designati in polizza (o anche solo alcuni di essi), non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso la contraente maggiori pretese di risarcimento, a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che la contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese

di causa da lui sostenute.

Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino pretese di danno verso la contraente, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari.

La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. La contraente deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, all'inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.

6.6 - Infortunio catastofale

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo della Società non potrà comunque superare l'importo di 10.000.000,00 (diecimilioni/00) Euro.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

6.7 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

CATEGORIE, GARANZIE E SOMME ASSICURATE

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli Assicurati appartenenti alle sotto riportate categorie per le garanzie e le somme assicurate pro capite di seguito indicate.

CATEGORIA A) – MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, E LORO SOSTITUTI

L'assicurazione è prestata in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative per tutti i medici specialisti ambulatoriali, veterinari e per tutte le altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e loro sostituti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, per gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna di cui all'A.C.N. di categoria; sono compresi gli infortuni subiti in qualità di rappresentanti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati consultivi zonali/aziendali in località diversa da quella di residenza in occasione della partecipazione a riunioni non in orario di servizio.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 1.033.000,00
Invalità Permanente	€ 1.033.000,00
Inabilità Temporanea	€ 155,00 giornalieri per un massimo di 300 giorni e con decorrenza dalla data di inizio dell'inabilità; l'indennità giornaliera è ridotta al 50 % per i primi tre mesi
PREVENTIVO ORE	300.000

CATEGORIA B) – MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, GUARDIA TURISTICA, MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE, MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI, MEDICI ADDETTI AL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE, MEDICI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ORARIA DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA E LORO SOSTITUTI

L'assicurazione è prestata in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative per tutti i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale e guardia turistica e loro sostituti, il servizio di medicina dei servizi e le attività territoriali programmate, medici addetti alla medicina dei servizi territoriali, medici addetti al servizio di emergenza sanitaria territoriale, medici che svolgono attività oraria del ruolo unico di assistenza primaria e loro sostituti, per gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale, ivi compresi, sempreché l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni zonali/aziendali; l'assicurazione morte/invalità permanente opera anche nel caso in cui si manifesti una malattia determinata da agenti microbici dovuta per contagio da virus, batteri o funghi, avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in polizza.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 775.000,00
Invalità Permanente	€ 775.000,00
Inabilità Temporanea	€ 52,00 giornalieri per un massimo di 300 giorni l'anno
PREVENTIVO ORE	150.000

CATEGORIA C) – CONDUCENTI DI VEICOLI PRIVATI IN OCCASIONI DI MISSIONI O DI ADEMPIMENTI DI SERVIZIO e CONDUCENTI DEI VEICOLI DELLA CONTRAENTE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da dipendenti e collaboratori (non dipendenti) e personale convenzionato col Contraente, in qualità di conducenti e dalle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (Titolo X del D.lgs. 209/2005), durante e in conseguenza dell'uso, della guida e della circolazione di veicoli non di proprietà né in uso a qualsiasi titolo al Contraente. L'assicurazione si intende pertanto prestata anche a favore del personale sanitario e non, anche proveniente da altri Enti, che presta la propria opera presso la contraente in base a specifiche Convenzioni. La garanzia è operante esclusivamente per gli infortuni avvenuti durante la circolazione in occasione di missioni o di adempimenti di servizio fuori dell'ufficio e nel tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate dal conducente sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il veicolo stesso dal flusso del traffico o reinserirlo nel traffico medesimo.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 500.000,00
Invalità Permanente	€ 500.000,00

PREVENTIVO PERCORRENZA ANNUA	Km. 4.000.000
------------------------------	----------------------

CATEGORIA D) MINORI IN AFFIDO (COMPLETO O DIURNO O FREQUENTANTI FAMIGLIE DI APOGGIO)

La garanzia è prestata per gli infortuni a favore di minori che, tramite il Contraente, vengono temporaneamente affidati a terzi (famiglie, cooperative sociali, ecc.), per gli infortuni che gli stessi subiscono durante ed in occasione della permanenza presso i terzi suoi effetti fino al compimento del 21° anno di età, per i soggetti già ricoverati o affidati prima del 18° anno di età.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 250.000,00
Invalità Permanente	€ 500.000,00
Rimborso Spese Mediche	€ 5.000,00

PREVENTIVO NUMERO ASSICURATI	100
------------------------------	-----

CATEGORIA E) – BAMBINI ASILO NIDO AZIENDALE "LA CHIOCCIOLA"

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati, anche se portatori di handicap, durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica, educativa, culturale, ricreativa, ludica e sportiva, durante la refezione e per tutto il tempo in cui sono ospiti della struttura anche oltre l'orario del turno, nonché di ogni altra attività rispondente ai programmi predisposti dall'Azienda Ulss e/o dalla Cooperativa sociale, ivi comprese quelle effettuate all'esterno a scopo didattico e/o ricreativo, comprese le attività svolte all'esterno, le gite, le visite guidate, purché accompagnati dal personale addetto. Sono compresi gli infortuni subiti dagli Assicurati, durante il percorso effettuato per recarsi dalla dimora a scuola e viceversa, a piedi e/o con mezzi di trasporto pubblici e non, inclusa la salita e la discesa dagli stessi.

Il premio viene conteggiato in via provvisoria sulla base del numero dei bambini preventivato (due turni giornalieri di bambini per un totale di 25 presenze) e sarà conguagliato sulla base del numero effettivo dei soggetti presenti a fine anno assicurativo

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 200.000,00
Invalità Permanente	€ 250.000,00
Rimborso spese mediche ospedaliere	€ 5.000,00

NUMERO ASSICURATI	36
-------------------	----

CATEGORIA F) – DONATORI DI SANGUE / MIDOLLO OSSEO E CANDIDATI DONATORI

L'assicurazione è prestata per tutti i donatori di sangue e di midollo osseo e candidati donatori dell'Azienda U.I.s.s. 2. La garanzia copre gli infortuni subiti dalle persone che si sottopongono al prelievo per la donazione del sangue, anche sotto forma di autotrasfusione comprese le visite e gli esami di controllo. Sono compresi gli infortuni subiti dai donatori di sangue presso la Contraente o in qualsiasi altro luogo per conto della Contraente stessa come ad esempio ambulatori, anche mobili, locali pubblici e/o gestiti da associazioni e/o organizzazioni che svolgono la loro attività nell'interesse della Contraente. L'assicurazione è prestata per le conseguenze delle operazioni connesse al prelievo del sangue, (a mero titolo esemplificativo e non limitativo: infezioni in genere, flebiti, paraflebiti, ematomi, embolie, collasso cardiaco, anemia cerebrale, plasmateresi del sangue, e le conseguenze derivanti dalle operazioni di citoferesi e leucoaferesi), nonché per gli infortuni a termini di polizza che colpissero i donatori nell'ambito dei locali in cui si effettuano dette operazioni e durante il tempo necessario con tutti i mezzi di locomozione, terrestri e per via d'acqua, pubblici o privati, quest'ultimi anche se guidati dall'Assicurato, dalla propria abitazione o luogo di lavoro alla località in cui deve essere effettuato il prelievo e viceversa. La garanzia è prestata anche per le conseguenze dovute a prelievi di plasma con plasmateresi, prelievi di piastrine con piastrinoferesi, autodonazioni di ricoverati e qualunque altro tipo di donazione. Sono equiparate alle donazioni di sangue, quindi garantite dal contratto, anche le visite di idoneità effettuate dagli aspiranti donatori.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 350.000,00
Invalità Permanente	€ 350.000,00
Inabilità Temporanea	€ 30,00 giornalieri con un massimo di 180 gg l'anno
Rimborso spese mediche	€ 2.000,00
PREVENTIVO NUMERO DONAZIONI	45.000

CATEGORIA G) – TIROCINANTI, VOLONTARI, BORSISTI, PARTECIPANTI AI CORSI I FORMAZIONE PROFESSIONALI, VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa e in occasione delle attività comunque prestate a favore della Contraente, inclusa la guida di veicoli per motivi di servizio e compreso il rischio in itinere. La garanzia IP si intende estesa alle malattie contratte per contagio (intendendosi come tali le patologie causate da agenti microbici) e contratte nell'esercizio e a causa dell'attività descritta in polizza. La Società procederà alla determinazione dell'indennizzo secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alla tabella allegato 1 del Testo Unico D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITE
Morte	€ 100.000,00
Invalità Permanente	€ 150.000,00
Rimborso spese mediche ospedaliere	€ 2.000,00
NUMERO PARTECIPANTI PER SINGOLA ATTIVITA'	10

N.B.: IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI CATEGORIE C)

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, si farà riferimento alla dichiarazione della Contraente che attesti:

- che il veicolo, al momento del sinistro, era utilizzato per missione o per adempimento di servizio
- data e luogo del servizio o missione
- generalità del conducente
- dati identificativi del veicolo usato
- per i veicoli "a noleggio" copia del contratto con la società di Leasing o documento equipollente dal quale si possa evincere la assenza di copertura infortuni del conducente.

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI**

LOTTO 2

CIG _____

CONTRAENTE	Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana Via Sant' Ambrogio di Fiera 37 31100 Treviso C.F. e P.I. 03084880263
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.11.2026
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.11.2029
RATEAZIONE	ANNUALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORIO: ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito:

di serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi);

optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);

aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto).

ASSICURATO: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.

CONTRAENTE/ASSICURATO: abbreviazione utilizzata per indicare che quanto è disposto dalla norma può soddisfare l'uno o l'altro o essere adempiuto dall'uno o dall'altro.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PARTI: il Contraente/Assicurato e la Società.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione.

1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 – Buona Fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.3 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.4 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 90° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.6 – Durata dell'assicurazione e revisione prezzi

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.11.2026 fino alle ore 24.00 del 30.11.2029 per una durata complessiva di anni 3 (tre), con opzione di ripetizione di due anni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1° lett. A) del d.lgs. 36/2023.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza, anche nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto.

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 11° del d.lgs. 36/2023, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle nuove procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un

periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste dall'art. 1.8, secondo quanto disposto dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro tre mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.

1.7 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante e-mail o, preferibilmente, via PEC.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.9 – Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione dei valori assicurati, la Società è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

1.10 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante PEC e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.11 – Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 – Foro Competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

1.13 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile _____, Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.14 – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

1.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17 – Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna a inviare all'Ente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti.

In caso di inadempienza da parte della Società, la Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando alla Società non oltre 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dalla Contraente.

1.18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, così come modificato con d.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società,) consente il trattamento dei dati rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.19 Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.20 – Clausola di esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

- sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI Zaporiz'zja.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

2 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

2.1 - Generalità degli assicurati / Regolazione del premio

La Società rinuncia all'identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione nonché dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti e registri in possesso del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli a semplice richiesta della Società, anche per l'effettuazione di accertamenti e controlli. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è l'obbligo per il Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati, numero di veicoli assicurati o qualsiasi altro dato variabile.

La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- b) le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).

Relativamente alla categoria dei "Direttori", la Compagnia prende atto che il chilometraggio consuntivo che verrà fornito dalla Contraente ai sensi del presente articolo, è comprensivo anche dei chilometri percorsi - per missioni e/o adempimenti di servizio dai "Direttori" - , sulla base di una "autocertificazione" predisposta da parte di questi ultimi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, mediante PEC, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.

2.3 – Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando a esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati.

3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di cui ai seguenti punti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati.

- A. veicoli usati dai dipendenti, dirigenti dell'Ente/Contraente, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge o di accordo (inclusi i volontari di servizio civile nazionale e regionale), e utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono inoltre da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall'abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all'uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni;
- B. veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e veterinari e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) -anche presso istituti di pena-, dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) -anche presso istituti di pena- e dalla medicina dei servizi/medici addetti alle attività territoriali programmate/medici della medicina dei servizi territoriali/medici incaricati per lo svolgimento di attività oraria del ruolo unico di assistenza primaria, nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l'Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia previsto l'onere della copertura a carico dell'Ente/Contraente incluso lo spostamento dalla sede di appartenenza alla sede dell'Azienda ULSS 2, e viceversa, e veicoli usati per ragioni di servizio dai "Direttori" dell'Azienda ULSS 2, quando non siano disponibili auto aziendali.
- C. Veicoli in proprietà, in uso o comodato alla Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

La garanzia è prestata per i danni conseguenti a:

- incendio, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere;
- eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica;
- uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli;
- rottura dei cristalli, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da pezzi di ricambio, accessori in genere, nonché da allestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo.

Sono altresì comprese in garanzia le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall'Autorità competente intervenuta, nonché per le spese di custodia del veicolo.

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante in garanzia fino alla concorrenza di € 1.000,00 per veicolo e per sinistro.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella

assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante in garanzia fino alla concorrenza di € 1.000,00 per veicolo e per sinistro. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo, fino alla concorrenza di € 500,00 per veicolo e per sinistro.

d) Beni trasportati

L'impresa rimborsa i danni subiti dai beni trasportati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di € 1.500,00 per veicolo e per sinistro.

e) Ripristino AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali oppure a seguito di incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 1.000,00 per veicolo e per sinistro.

f) Ricorso terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge in materia fino alla concorrenza di € 500.000,00 per veicolo e per sinistro.

g) Impianti installati e accessori fono-audio-visivi

La polizza comprende i danni ad impianti, dispositivi vari, optional ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, fino alla concorrenza di € 500,00 per veicolo e per sinistro.

3.2 - Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 50.000,00 per ogni veicolo assicurato e di 70.000,00 euro per ogni autoambulanza, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- quando il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

3.3 - Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l'Assicurato è autorizzato all'uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del veicolo usato.

3.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente che gestisce i contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente/Assicurato relativi al

sinistro. Alla denuncia deve far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Le Parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia ragionevolmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell'Assicurato all'indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione.

Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l'Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione.

3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Danno Parziale: l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno Totale: l'indennizzo è determinato sulla base della differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (comprensivo di accessori) come riportato da Eurotax Giallo ed il valore del relitto.

L'indennizzo non potrà comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo e la spesa complessiva risulti superiore al valore commerciale del veicolo non si procederà alla deduzione del relitto.

In entrambi i casi nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni e i danni da deprezzamento, da mancato godimento, uso o altri eventuali pregiudizi.

3.6 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

3.7 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, di cui il 75% rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando al consuntivo dei chilometri percorsi dai veicoli indicati alle lettere A) - B) - C) dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione in base ai seguenti costi:

Veicoli indicati alle lettere A) - B) - C):

PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA PREVENTIVATA: **KM. 4.500.000**